



**ATTIVITÀ COMPATIBILI:
Indicate nel D.M. 16.2.1982 ai punti:**

- 64. Gruppo per produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW
- 83. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
- 84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
- 85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
- 86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto
- 87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi e depositi
- 89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
- 90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti a vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7.11.1942 n. 1564
- 91. Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h
- 92. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero automobili
- 94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m

TAVOLA 7 - Punto 5.1 - Generalità b). Le attività ricettive possono essere ubicate in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative; tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 del D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982)